



Nota UIL sulla circolare applicativa del decreto flussi 2023-2025

In una circolare congiunta – che porta la data del 27 ottobre scorso - a firma del Ministero dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo, è stata emanata una circolare applicativa relativa al [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023](#) (pubblicata poi sulla G.U. del 3 ottobre scorso). Il dispositivo – che porta la data del 27 ottobre 2023- riguarda la “**Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025**” con cui sono state fissate le nuove quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavoro: viene dunque sperimentata una **programmazione su base triennale**, così come previsto dal decreto-legge n. 20 del 2023. Per il periodo 2023-2025 è stata quindi prevista un unico atto, sia la programmazione del triennio che la determinazione annuale delle quote d'ingresso in Italia.

Il nuovo DPCM definisce, in particolare, i **criteri** per la determinazione dei flussi, nell'ambito e al di fuori delle quote, fissa le **quote** per il triennio (fissando già le date per l'invio delle domande anche nel 2024 e nel 2025) e da disposizioni sulle **procedure**.

Criteri comuni e specifici per gli ingressi

Il decreto flussi triennale 2023-25 introduce ai fini della programmazione **criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso** (art. 2) nonché **criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote** (art. 3) ed **al di fuori delle quote** (art.4).

I **criteri comuni** sono:

- a) **progressiva riduzione del divario tra flussi e fabbisogno** del mercato del lavoro (quale rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- b) **estensione dei settori economici rientranti nei flussi di ingresso**;
- c) potenziamento degli strumenti di **formazione nei Paesi di origine**, per promuovere l'ingresso di lavoratori stranieri qualificati;
- d) incentivazione di forme di **collaborazione** i Paesi “di origine e di transito” di flussi migratori, al fine di “facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare”;
- e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con **alta qualificazione professionale**;
- f) sostegno agli ingressi di **apolidi e rifugiati** riconosciuti dall'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito

Criteri aggiuntivi, specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote, sono:

- a) previsione di **quote preferenziali** riservate ai lavoratori di Stati che promuovano (secondo intese con l'Italia) **campagne mediatiche** sui rischi per l'incolumità personale inerenti ai traffici migratori irregolari;
- b) assegnazione dei **lavoratori agricoli con priorità** rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non siano risultati assegnatari di tutta o parte della manodopera richiesta nell'ambito del precedente decreto flussi.
- c) determinazione di una quota specifica per gli addetti ai settori **dell'assistenza familiare e socio-sanitaria**.

Altri aggiuntivi criteri, questi specifici per gli **ingressi al di fuori delle quote**, sono:

- a) “favorire nel triennio 2023-2025 l'incremento degli [ingressi al di fuori delle quote](#)”;
- b) la previsione di ingressi per lavoro subordinato (anche stagionale) per cittadini di Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto **intese o accordi in materia di rimpatrio**.

- c) potenziamento delle attività di [istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine](#) e “conseguente” aumento degli ingressi di lavoratori stranieri riconosciuti apolidi rifugiati, che abbiano seguito tali attività.
- d) Valorizzazione dei **percorsi di studio e di formazione** di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione

I settori produttivi

I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati sono aumentati rispetto agli anni passati e sono i seguenti:

autotrasporto merci per conto terzi e trasporto passeggeri con autobus. Il nulla osta può essere rilasciato solo in favore dei cittadini di quei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità.

settore turistico-alberghiero;

meccanica;

telecomunicazioni;

settore alimentare;

cantieristica navale;

pesca;

settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici;

assistenza familiare e sociosanitaria. A quest'ultima categoria di lavoratori è assegnata una quota specifica pari a 9.500 ingressi l'anno;

settore stagionale turistico-alberghiero. Nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “**operai florovivaisti**” e “**personale addetto all'allevamento di animali**”, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento

Decreto flussi 2023-25 - Le quote in dettaglio

Per il triennio 2023-2025 Saranno ammessi in Italia complessivamente 452 mila cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:

a) 136.000 cittadini	stranieri	per	l'anno 2023 ;
b) 151.000 cittadini	stranieri	per	l'anno 2024 ;
c) 165.000 cittadini	stranieri	per	l'anno 2025 .

In particolare, per l'anno **2023** sono **52.770** le quote riservate all'assunzione di **lavoratori subordinati non stagionali** e **680** quelle riservate all'ingresso di **lavoratori autonomi**. Le quote riservate ai **lavoratori stagionali** sono invece **82.550**.

Nell'ambito del numero di ingressi complessivi, vengono individuati, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, **riserve di quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri**. In particolare:

- **4500 quote** (1900 per lavoro subordinato non stagionale, 100 per lavoro autonomo e 2500 per lavoro subordinato stagionale) sono riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini **campagne mediatiche** sui rischi per l'incolumità personale della partecipazione a traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi conclusi in materia con l'Italia;
- **25.000 quote** sono riservate ai **lavoratori subordinati non stagionali** cittadini di Paesi che hanno **accordi o intese di cooperazione in materia migratoria**. In aggiunta **12.000 quote** vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi

mesi.

Per quanto riguarda il **lavoro subordinato stagionale** le quote riservate ai cittadini di Paesi che hanno concluso **accordi in materia migratoria** sono pari a:

- **2.000 unità per gli ingressi per lavoro stagionale pluriennale**, ossia per quei cittadini stranieri che, appartenenti a quei Paesi sopra richiamati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia, abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;

- **40.000 unità per il settore agricolo**. In tal caso le domande dovranno essere presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle **organizzazioni professionali dei datori di lavoro**;

- **30.000 unità per il settore turistico**. In tal caso le domande dovranno essere presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso le Associazioni datoriali non si limitano all'inoltro delle istanze, ma hanno l'impegno di sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa. In aggiunta **8.000 quote** vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi, mentre altre **2.500**, come sopra riportato, sono riservate ai lavoratori di Stati che promuovono **campagne mediatiche** aventi ad oggetto i rischi derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Si ricorda, che per tutti i settori è ammessa la trasmissione della domanda di nulla osta al lavoro anche da parte delle **agenzie di somministrazione** con le modalità già individuate dalla [circolare del 10 agosto 2023](#).

Sono, infine, previste tre diverse riserve di ingressi in favore di:

a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in **Venezuela**, fino ad un massimo di **100 unità**, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;

b) **apolidi e rifugiati** riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di **250 unità**;

c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore **dell'assistenza familiare e socio-sanitaria** fino ad un massimo di **9.500 unità**. Come specificato nella circolare interministeriale, l'assunzione in tal caso è possibile sia a tempo pieno che parte-time, con la retribuzione prevista dal CCNL di settore e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (503,27 euro mensili). Non è richiesto un particolare reddito del datore di lavoro nel caso quest'ultimo sia affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e presenti la domanda per assumere un lavoratore addetto alla sua assistenza. Negli altri casi, come specificato nella [circolare dell'INL del 21 marzo 2023](#), il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Come di regola, possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi.

Per tutti gli altri comparti lavorativi il **reddito del datore** di lavoro (in caso di persona fisica/impresa Individuale) o il fatturato (in caso enti e società), non può essere inferiore a **€ 30.000,00 annui** come espressamente indicato nelle [circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022](#) e 2066 del 21 marzo 2023.

Per quanto riguarda i **lavoratori autonomi** è previsto l'ingresso massimo di **500 lavoratori** appartenenti a differenti categorie. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla [pagina dedicata](#).

Formazione all'estero: da quest'anno non sono più previste quote per i lavoratori formati all'estero, in quanto la Legge 50/2023 ha modificato l'articolo 23 del Testo Unico dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero ha adottato e pubblicato le [Linee guida dedicate alle modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per](#)

Conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, vengono riservate:

- **4.000 quote** a chi ha un **permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire** in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale, comma 10 art. 24 TUI). Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

- **100 quote** riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

- **50 quote** riservate a chi ha un [permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo](#) rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Per tutte le ipotesi di richieste di conversione le verifiche sulle condizioni vengono effettuate secondo l'ordinaria procedura dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Si ricorda, infine, che da quest'anno non sono più previste quote di conversione da studio/tirocinio a lavoro in quanto il cd "[decreto Cutro](#)" (DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha **soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota** prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento e senza limiti numerici, attraverso l'invio dei modelli VA o Z.

Flussi 2023-2025- La procedura

Compilazione e invio della domanda

Per l'anno **2023** le domande potranno essere presentate:

- dal **2 dicembre**, per i lavoratori subordinati **non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione** con l'Italia;
- dal **4 dicembre** per gli **altri lavoratori subordinati** non stagionali;
- dal **12 dicembre** per i lavoratori **stagionali**.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al **31 dicembre 2023** e saranno, in linea generale, trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Prerequisito necessario per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è il possesso di un'identità **SPID**.

A partire **dalle ore 9,00 del 30 ottobre e fino al 26 novembre**, sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it>.

Tra la documentazione da allegare alla domanda vi è anche l'**asseverazione**, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare.

Si ricorda, che in base [alle ultime modifiche normative](#), fatti salvi i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, **la verifica**

dell'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie dei [Protocolli d'Intesa](#) col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tali casi trova, inoltre, applicazione la procedura semplificata prevista dall'art. 27 – comma 1ter del d.lgs. 286/98, in base alla quale non occorre attendere il rilascio del nulla osta al lavoro, ma la proposta di contratto di soggiorno viene direttamente trasmessa per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

Si ricorda che il nuovo DPCM *ha* già fissato non solo le quote, ma anche le **date** a partire dalle quali sarà possibile inviare le domande di nulla osta al lavoro nel **2024** e nel **2025**, che saranno per entrambi gli anni il **5 febbraio** (per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione), il **7 febbraio** (per gli altri lavoratori subordinati non stagionali) e **12 febbraio** (per i lavoratori stagionali).

La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale

Un'importante novità introdotta già nel 2022, riguarda la necessità che il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori non stagionali o non formati all'estero, verifichi presso il Centro per l'Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, attraverso il [modulo](#) predisposto da Anpal.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

- a) il Centro per l'impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- b) il lavoratore segnalato dal centro per l'impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- c) il lavoratore inviato dal centro per l'impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare **da un'autocertificazione** che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.

Istruttoria

In attuazione delle ultime novità normative, trascorsi **60 giorni** (termine ridotto a **20 giorni per il lavoro stagionale**) dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso. Il nulla osta verrà inviato in automatico anche al datore di lavoro che potrà visualizzarlo sul Portale del Ministero dell'Interno. Si ricorda che ai sensi della versione aggiornata dell'articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., **il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta e del visto può svolgere immediatamente attività lavorativa**; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria. Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell'assistenza familiare che dovrà essere comunicato all'INPS. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Commento UIL

Riteniamo positivo come UIL che, a legislazione vigente, si sia tornati ad una programmazione dei flussi su base triennale con la quale si possano interpretare, col supporto delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, i reali fabbisogni del mercato del lavoro. Importante è stato allargare l'accesso al decreto a vari importanti settori, riattivando quote per settori come assistenza familiare e sociosanitaria. Facciamo notare però, che quello dei decreti flussi è un sistema di ingressi per lavoro molto complesso e che nel tempo ha manifestato tutti i suoi limiti, favorendo anche il mercato dei permessi di soggiorno. Pertanto, senza una

sostanziale riforma, difficilmente potrà secondo la UIL essere sufficientemente fruibile per i lavoratori stranieri e le stesse imprese. Riteniamo un'inutile perdita di tempo la richiesta ai centri per l'impiego – prima dell'invio del nulla osta al lavoro - di una preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale; anche perché lo stesso DPCM (e la circolare) prevede che i datori di lavoro producano un'autocertificazione nel caso il centro per l'impiego non risponde entro 15 giorni. Si scarica cioè sul richiedente manodopera le eventuali conseguenze delle farraginosità operative pubbliche.

Ancor di più, consideriamo illogica la scelta del matching a distanza tra datore di lavoro e lavoratore, molto difficile da realizzarsi a fronte della grande presenza di lavoro etnico irregolare molto diffuso proprio nei settori produttivi indicati dal dispositivo. In questo senso indichiamo come positiva la scelta effettuata dalla legge 122/2022 che all'art. 42, comma 7 disponeva la possibilità di accedere al decreto flussi anche agli stranieri presenti in Italia il 5 maggio di quell'anno. Quella scelta, per noi opportuna, oltre a permettere l'emersione di migliaia di stranieri dal lavoro nero e dallo sfruttamento, dava possibilità ai datori di lavoro di conoscere la persona da assumere e rappresentava inoltre un vantaggio economico per lo Stato in termini fiscali e contributivi. Suggeriamo che nell'ambito del dibattito parlamentare si possano apportare in questo senso le modifiche necessarie all'emersione dei lavoratori oggi in condizione di irregolarità di status e lavorativa.

Opportuna appare la scelta di favorire i Paesi che conducono campagne mediatiche in patria per segnalare i forti rischi di un viaggio organizzato dai trafficanti. Ma non possiamo chiudere gli occhi davanti a chi difficilmente potrà evitare la partenza perché costretto a fuggire da guerre, dalla fame, da paesi che subiscono drastici cambiamenti climatici. La scelta giusta per la UIL sarebbe dunque quella di aprire maggiormente e rendere effettivamente fruibili i canali d'ingresso per motivi di lavoro; mentre sul fronte asilo servirebbe un maggior impegno dello Stato sul fronte dei corridoi umanitari, attualmente limitati al prezioso impegno delle associazioni religiose.

Ancora: consideriamo fondamentale la formazione nei processi di inserimento e di integrazione; riteniamo dunque un bene che si sia deciso di aprire all'ingresso fuori quota agli stranieri che frequentano programmi di formazione all'estero su moduli concordati col Ministero del Lavoro Italiano, a patto che i corsi non siano onerosi per le persone che vogliono partecipare e che le imprese investano sul personale che intendono assumere. Andrebbe garantito un rilascio tempestivo del nulla osta al lavoro che velocizzi le pratiche presso Questure e Prefetture. Ma tutto questo richiede conseguenti risposte, ponendo rimedio, dal punto di vista strutturale, alla cronica mancanza di personale in questi importanti uffici. La UIL è convinta che alla questione immigrazione debbano provvedere efficacemente tutti i livelli della pubblica amministrazione rafforzati e presidiati. In questo senso si dovrebbe provvedere a sostituire il personale in uscita, con altro personale qualificato e regolarmente assunto.

Flussi 2023-25- La normativa

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”](#)

[Circolare Interministeriale 27 ottobre 2023](#)

[Modulo per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale;](#)
[Modello di autocertificazione sull'effettuata verifica di indisponibilità di lavoratori già in Italia](#)
[Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022](#)

[Circolare dell'INL del 21 marzo 2023](#)

[Linee Guida start up](#)

[Protocolli di Intesa](#)